



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/10/2448

Roma, 18.07.2012

OGGETTO: Convenzione tra il Ministero dell'interno ed il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

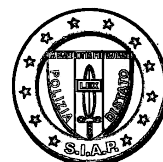
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL/POLIZIA DI STATO	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP - NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA	ROMA

Di seguito alla precorsa corrispondenza concernente l'oggetto e, da ultimo, alla nota p.n. del 16 luglio 2012, si comunica che il 17 luglio u.s. è stata sottoscritta dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e dall'Amministratore Delegato "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.", la Convenzione tra il Ministero dell'Interno ed il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di cui si trasmette il testo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)



MINISTERO
DELL'INTERNO



Convenzione

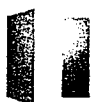
tra

Il Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

e

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.



MINISTERO
DELL'INTERNO



Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (di seguito "Dipartimento") in persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Prefetto dr. Antonio Manganelli con sede in Roma, Piazza del Viminale n. 1, C.F. n. 80202230589 ed ivi domiciliato ai fini della presente convenzione

e

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Società con Socio Unico (di seguito "GRUPPO FS"), in persona dell'Amministrazione Delegato, Ing. Mauro Moretti, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, iscritta al Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), Cod. Fisc. e P. Iva n. 06359501001 – R.E.A. n.962805 ed ivi domiciliato ai fini della presente convenzione

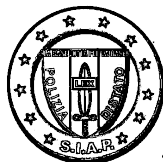
PREMESSO



- che con Regio Decreto 15 giugno 1905 n. 259 è stata istituita l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;
- che con Legge 17 maggio 1985 n.210 è stato istituito l'Ente Ferrovie dello Stato;
- che l'art. 1 del decreto legge 5 dicembre 1991, n.386, convertito dalla Legge 29 gennaio 1992, n. 35 ha previsto che le aziende autonome statali potessero essere trasformate in società per azioni;
- che l'art. 18 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n.359, ha demandato al C.I.P.E. la trasformazione in società per azioni degli enti pubblici economici;
- che con successiva deliberazione del C.I.P.E. del 12 agosto 1992 l'Ente Ferrovie dello Stato è stato trasformato in società per azioni;
- che con atto di concessione 138T DM 31 ottobre 2000 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha affidato a "Ferrovie dello Stato-Società di Trasporti e Servizi per Azioni" la concessione dei servizi e delle attività relative all'esercizio del servizio ferroviario di trasporto pubblico già di pertinenza dell'Ente Ferrovie dello Stato;
- che nel dicembre 2000 è stata costituita Ferrovie dello Stato Holding S.r.l., trasformata nel luglio 2001 in Ferrovie dello Stato S.p.A.;



MINISTERO
DELL'INTERNO



- che nel giugno 2000 è stata costituita la Società Trenitalia S.p.A. per il trasporto dei viaggiatori e delle merci;
- che nel luglio 2001 è stata costituita la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che opera in regime di concessione pubblica in forza dell'atto di concessione, in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- che in data 24.05.2011 è stata comunicata all'ufficio del Registro delle Imprese la modifica della denominazione sociale di "Ferrovie dello Stato S.p.A." in "Ferrovie dello Stato Italiane S. p. A", deliberata dall'Assemblea degli Azionisti;
- che con il D.M. 30 marzo 1920 e successive modifiche sono stati individuati e via via aggiornati gli assetti organizzativi e ordinamentali del servizio di Polizia Ferroviaria e delle articolazioni della Polizia di Stato che vi provvedono per la più efficace prevenzione e repressione dei reati commessi nell'ambito ferroviario;
- che con il D.P.R. 11 luglio del 1980, n.753 sono stati disciplinati gli aspetti specifici in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto e che all'articolo 1, comma 1, è stato in particolare individuato l'ambito di applicazione delle norme in esame nel settore dell'esercizio del trasporto ferroviario pubblico e privato in concessione;
- che in attuazione dell'articolo 31 della legge 21 aprile 1981 n. 121, con il D.M. 16 marzo 1989 e successive modifiche è stata rivisitata l'organizzazione degli uffici competenti nel settore, istituendo in tale sede la Specialità di Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato (di seguito "Polizia Ferroviaria"), quale organo competente ad assicurare la prevenzione e repressione dei reati, la tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità dei cittadini in ambito ferroviario su tutto il territorio nazionale;
- che l'articolo 11 del D.Lgs. C.P.S. 10 luglio 1947 n. 687, ratificato con legge 7 aprile 1956, n. 561, attribuisce all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, l'onere di provvedere d'intesa con il Ministro dell'Interno all'accasermamento del personale assegnato ai servizi di Polizia Ferroviaria;
- che l'articolo 5 della legge 19 aprile 1985, n. 150 prevede che le spese occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei posti di Polizia Ferroviaria, nonché quelle per l'effettuazione dei servizi resi nell'interesse dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, siano a carico di quest'ultima;



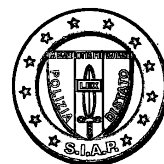
MINISTERO
DELL'INTERNO



- che in ragione dell'art. 27, comma 2, della legge 23.12.1999 n.488 "le somme, dovute da enti privati", per le prestazioni e servizi resi dalle Forze di Polizia, devono essere versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere, poi, riassegnate, con decreto del Ministero dell'Economia, alla pertinente unità previsionale di base del Ministero dell'Interno;
- che l'art.1 comma 1-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, prevede che la pubblica amministrazione nell'adozione di atti di natura non autoritativa, può agire secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente;
- che l'art. 26 del Regolamento CE n. 1371/2007 prescrive l'adozione di misure per garantire la sicurezza personale dei passeggeri nel trasporto ferroviario
- che in data 7.11.2007, tra le parti è stata sottoscritta una Convenzione della durata quadriennale; che nelle more della sottoscrizione della presente Convenzione la Polizia Ferroviaria ha svolto, senza soluzione di continuità, attività di vigilanza scalo e di scorta treno;
- che, pertanto, tali attività svolte dal 7.11.2011 fino alla data di sottoscrizione della presente Convenzione saranno remunerate sulla base delle indennità previste dall'articolo 2 della Convenzione del 7.11.2007, allegato alla presente costituendone parte integrante e sostanziale unicamente per gli effetti indicati in questo punto;
- che le Parti ravvisano la necessità di procedere al rinnovo dell'accordo, tramite la stipula della presente Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:



Articolo 1 (Efficacia delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione a tutti gli effetti di legge.



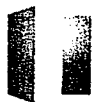
Articolo 2
(Principi generali)

1. La presente Convenzione costituisce riferimento per tutte le Convenzioni ulteriori che saranno sottoscritte dal Dipartimento con le altre Imprese Ferroviarie.
2. I servizi predisposti dalla Polizia Ferroviaria saranno determinati in base alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione dei reati, tenendo conto della consistenza dei flussi dell'utenza ferroviaria, valutate anche sulla base delle risultanze e delle necessità evidenziatesi in sede di Comitato Centrale di cui all'art. 6.



Articolo 3
(Corresponsione delle indennità)

1. Il Gruppo FS, per i servizi di specialità svolti dalla Polizia Ferroviaria, si impegna nei confronti del Dipartimento a:
 - a) corrispondere per il personale della Polizia Ferroviaria che effettua l'attività di presenziamento nelle stazioni e/o negli impianti ferroviari un'indennità per i servizi di vigilanza scalo diurna e notturna.
 - b) corrispondere per il personale della Polizia Ferroviaria che effettua servizio a bordo treno un'indennità di scorta.
2. Le misure dell'indennità **vigilanza scalo** di cui al comma 1 lettera a) con la presente Convenzione sono così confermate:
 - a) indennità di vigilanza diurna (dalle ore 06.00 alle ore 22.00): all'importo di € 0,31 l'ora viene aggiunto l'importo di € 0,69 per un totale di € 1,00 l'ora;
 - b) indennità di vigilanza notturna (dalle ore 22.00 alle ore 06.00): all'importo di € 0,77 l'ora viene aggiunto l'importo di € 1,73 l'ora per un totale di € 2,50 l'ora;
3. A tal fine le parti si danno reciproco atto che l'indennità di vigilanza viene corrisposta esclusivamente agli operatori Polizia Ferroviaria che effettuano presenza costante e visibile, in ambito siti ferroviari: sale operative, atri stazione, marciapiedi, gallerie gommate, scali merci, parchi materiali rotabili, platee lavaggi e lungo linea con particolare riguardo agli obiettivi sensibili per la circolazione ferroviaria su ampie aree geografiche nazionali quali Sistemi di Comando Controllo (SCC); Apparato di Centrale Computerizzato (ACC); Posto Centrale Controllo (PCC).
4. Le indennità di vigilanza verranno, altresì, corrisposte al personale della Polizia Ferroviaria che effettua attività di P.G. e di polizia amministrativa per la prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti in stazione e lungo linea.



5. La misura dell'indennità scorta treno di cui al comma 1 lettera b) con la presente Convenzione è così disciplinata:
- a) indennità di scorta: all'importo di € 1,22 l'ora viene aggiunto l'importo di € 2,28 l'ora per un totale di € 3,50 l'ora;
 - b) indennità di scorta per servizi effettuati sui treni dalle ore 18.00 alle ore 09.00: all'importo di € 1,22 l'ora viene aggiunto l'importo di € 4,78 l'ora per un totale di € 6,00 l'ora;
 - c) indennità di scorta forfettaria, quantificata in € 100 pro capite, per il personale che effettua scorta sui treni a lunga percorrenza nel corso della fascia notturna (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) per orario di lavoro non inferiore a circa 5 ore consecutive a bordo dello stesso treno;
 - d) indennità di scorta forfettaria, quantificata in € 50 pro capite, per il personale che effettua scorta sui treni a lunga percorrenza nella fascia diurna, connessi all'effettuazione della scorta a lunga percorrenza sui treni notturni;
 - e) indennità di scorta forfettaria, quantificata in € 60 pro capite, per il personale che effettua scorta sui treni notte internazionali, per orario di lavoro nel corso della fascia notturna (dalle ore 22.00 alle ore 6.00), non inferiore a circa 3 ore continuative a bordo dello stesso treno;
 - f) indennità di scorta forfettaria, quantificata in € 25 pro capite, per il personale che effettua il servizio sui treni connessi all'effettuazione della scorta sui treni notte internazionali.
6. Tutte le indennità forfettarie indicate al comma 5, punti c), d), e), f), saranno riconosciute solo per le scorte effettuate sui treni ritenuti ad alto profilo di rischio dal Comitato Centrale di cui al comma 2 dell'art. 6, fermo restando che, ove effettuate in assenza di tale indicazione, sarà riconosciuta l'indennità di scorta ordinaria;
7. La Polizia Ferroviaria assicura il servizio di scorta sui treni del trasporto regionale individuati dal Comitato Centrale, anche su indicazione dei Comitati Territoriali, ritenuti ad alto profilo di criticità. Ai fini della corresponsione dell'indennità maggiorata di cui al precedente comma 5 punti a) e b) per i servizi di scorta eventualmente programmati su altri treni, la maggiorazione sarà riconosciuta solo ed esclusivamente in via subordinata rispetto ai treni determinati dal Comitato Centrale.



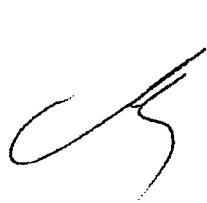
[Handwritten signature]

8. L'indennità di scorta non viene, comunque, corrisposta nel caso di missioni per indagini di Polizia Giudiziaria, per visite ispettive e per la consegna di corrispondenza.

Articolo 4

(Disposizioni comuni per la corresponsione dell'indennità)

1. In presenza di specifiche e particolari esigenze di servizio e nei casi in cui sia necessario potenziare l'attività di prevenzione e contrasto a particolari fenomeni criminosi, il Comitato Centrale, previsto all'art. 6 della presente Convenzione, potrà concordare una diversa misura dell'indennità di vigilanza scalo e di scorta, in funzione delle conseguenti modalità operative e secondo i dati legati all'andamento dei fenomeni criminosi e/o ai flussi dei passeggeri. Il Comitato Centrale assumerà decisioni in merito alle scorte dei treni notte internazionali in relazione all'evoluzione dell'offerta commerciale.
2. Per le modalità operative e di calcolo delle indennità relative all'effettuazione dei servizi di vigilanza scalo e scorta treno, si rimanda all'allegato alla presente Convenzione, che ne costituisce parte integrante, quale risultante delle disposizioni adottate dal Comitato Ristretto Centrale negli anni di vigenza della precedente Convenzione del 7.11.2007.
3. Le modalità di espletamento del servizio di vigilanza scalo e scorta treno dovranno riferirsi ai principi normativi in materia fissati dal D.M. n. 1211 del 30.03.1920, tuttora vigente, adeguate all'avvenuta evoluzione del mondo ferroviario. In particolare per i treni "Freccia" del Gruppo FS (ad esempio: rossa, argento e bianca), considerato che i fenomeni illeciti, più che a bordo treno durante la corsa, avvengono all'atto della partenza e nelle stazioni di transito o di arrivo, saranno predisposti servizi mirati di presenziamento, in funzione sia preventiva che repressiva, dall'arrivo al marciapiede fino alla partenza del treno.
4. Tutte le indicate indennità, al lordo delle ritenute di legge, saranno corrisposte sulla base di un report analitico mensile, elaborato a cura dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria.
5. Le somme per il pagamento delle predette indennità verranno corrisposte dal Gruppo FS al Ministero dell'Interno.
6. La Polizia Ferroviaria assicura il servizio svolto a bordo treno per almeno il 20% dei treni notte a lunga percorrenza.





7. Per garantire, nella misura massima possibile, la tutela del diritto di mobilità, il Dipartimento si impegna a utilizzare maggiori risorse laddove maggiori e costanti siano gli afflussi di viaggiatori e più elevati i volumi di traffico ferroviario.
8. Il Dipartimento, al fine di ridurre i tempi di interruzione della linea ferroviaria causati da incidenti ed i conseguenti disagi all'utenza ferroviaria, organizza corsi per l'effettuazione di rilievi e sopralluoghi tecnici per ufficiali ed agenti di P.G. appartenenti alla Polizia Ferroviaria. Il Gruppo FS provvede a fornire il materiale tecnico adeguato all'espletamento della particolare attività.

Articolo 5

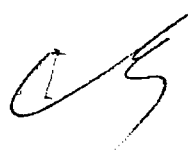
(Servizi di vigilanza nei grandi impianti)

1. Al fine di dare particolare impulso al contrasto dei fenomeni di furto a danno dei viaggiatori nonché alla prevenzione e repressione, nei grandi impianti di seguito indicati, di altri fenomeni illeciti quali l'accattonaggio, il commercio ed esercizio abusivo di attività ecc, i servizi di vigilanza dovranno essere effettuati in via continuativa per l'intero turno di servizio:
 - a) Bari Centrale
 - b) Bologna Centrale
 - c) Firenze Santa Maria Novella
 - d) Genova Brignole
 - e) Genova Porta Principe
 - f) Milano Centrale
 - g) Napoli Centrale
 - h) Palermo Centrale
 - i) Roma Tiburtina
 - j) Roma Termini
 - k) Torino Porta Nuova
 - l) Venezia Mestre
 - m) Venezia Santa Lucia
 - n) Verona Porta Nuova



[Handwritten signatures]

2. Il Comitato Centrale, di cui all'articolo 6, potrà, in relazione alle modifiche dell'infrastruttura ferroviaria, rideterminare l'elenco dei grandi impianti.
3. I Comitati Territoriali, previsti all'art. 6 della presente Convenzione, nella cui competenza rientrano i rispettivi grandi impianti, potranno disciplinare servizi di durata diversa da quella prevista al punto 1, salvo ratifica del Comitato Centrale.
4. Il Comitato Centrale individuerà entro il mese di ottobre 2012, per ognuno dei grandi impianti, il numero massimo di indennità di servizio attribuibili per turno, anche su proposta dei Comitati Territoriali.
5. Il numero massimo delle indennità di servizio attribuibili per turno potrà essere aggiornato, per ognuno dei grandi impianti, con la medesima procedura ed il rispetto dei medesimi principi, in relazione alle mutate esigenze riscontrate.
6. I servizi di vigilanza dovranno privilegiare
 - a) le Aree di Passaggio dei Viaggiatori, quali atri di stazione, biglietterie ed emettitrici automatiche di biglietti, marciapiedi, piattaforme, in particolare quelle dedicate all'A.V. di Trenitalia, dall'arrivo al marciapiede fino alla partenza del treno;
 - b) le Aree Critiche dell'Infrastruttura, quali scali merci, parchi materiali rotabili, platee lavaggi e lungo linea, con particolare riguardo agli obiettivi sensibili per la circolazione ferroviaria su ampie aree geografiche nazionali quali Sistemi di Comando Controllo (SCC); Apparato di Centrale Computerizzato (ACC); Posto Centrale Controllo (PCC);
 - c) qualsiasi altra Area ritenuta critica dal Comitato Territoriale competente geograficamente.
7. Al fine di preservare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini in ambito grandi impianti, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane consegna alla Polizia Ferroviaria le planimetrie delle aree delle stazioni destinate all'uso del pubblico per la fruizione dei servizi ferroviari, cd. spazi gialli, così come individuate dal gestore dell'infrastruttura (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), nelle quali è impedita ogni attività commerciale o promozionale. I Compartimenti Polfer competenti provvederanno ad effettuare ogni verifica e controllo necessario ad assicurare la sicurezza dei cittadini, la loro incolumità e la tutela della proprietà, provvedendo all'immediato sgombero di tali aree ove siano abusivamente occupate.





Articolo 6

(Comitato Centrale e Comitati Territoriali. Scambi informativi)

1. Le Parti si impegnano, per il raggiungimento del comune scopo di un più elevato standard di sicurezza, a scambiarsi le informazioni disponibili sui fenomeni destinati ad incidere sulla sicurezza in ambito ferroviario ivi comprese la mobilità delle tifoserie sportive e su quelli che riguardano ogni altro importante flusso di viaggiatori.
2. Viene confermata l'istituzione di un Comitato Centrale, cui partecipano il Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria ed il Direttore della Direzione Centrale Protezione Aziendale del Gruppo FS – o loro delegati – eventualmente accompagnati da rappresentanti di altre strutture del Gruppo FS, per l'analisi dei problemi della sicurezza in ambito ferroviario e delle questioni ad essa connesse. Il Comitato Centrale si riunirà mensilmente per fornire al Servizio Polizia Ferroviaria le informazioni necessarie per elaborare mirate strategie di contrasto ai fenomeni criminosi verificatisi in ambito ferroviario nonché per pianificare servizi di vigilanza scalo e di scorta dei treni di cui ai punti 2 e 5 del precedente articolo 3, in ragione di puntuali analisi svolte dal Servizio Polizia Ferroviaria e dalla Direzione Centrale Protezione Aziendale del Gruppo FS.
3. Viene confermata l'istituzione, a livello compartimentale, di Comitati Territoriali, composti dai Dirigenti dei Compartimenti Polizia Ferroviaria – o loro sostituti – e dai Responsabili di Protezione Aziendale del Gruppo FS, che si possono avvalere di altre strutture periferiche competenti per le problematiche da trattare.
4. I suddetti Comitati, che si riuniscono con cadenza almeno mensile, riporteranno gli esiti degli incontri, con le conseguenti indicazioni o priorità, al Comitato Centrale di cui al presente articolo.
5. Il Servizio di Polizia Ferroviaria comunicherà mensilmente per iscritto al Gruppo FS i dati statistici relativi ai reati commessi.

Articolo 7 *(Assicurazioni)*



1. Il Gruppo FS, similmente a quanto praticato per il proprio personale viaggiante, s'impegna a sottoscrivere polizza assicurativa, ovvero ad estendere quella già accesa, per risarcire i danni conseguenti ad infortuni professionali subiti dagli agenti della Polizia Ferroviaria specificamente comandati in servizio nelle aree ferroviarie, in attività di vigilanza scalo e/o scorta treno esclusivamente a favore delle Società del Gruppo.



Articolo 8

(Obblighi particolari del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)

1. Il Gruppo FS s'impegna a fornire un sistema di gestione centralizzato dei sistemi integrati di security dei propri asset, denominato piattaforma TVCC, presso le Sale Operative della Polizia Ferroviaria Compartimentale, al fine di omogeneizzare gli strumenti per la prevenzione e tutela del patrimonio ferroviario, facilitando le attività d'istituto della Polizia Ferroviaria.
2. Per l'effettuazione delle scorte a lunga percorrenza il Gruppo FS mette a disposizione le proprie strutture alberghiere (Ferrotel) ovvero hotel convenzionati, al personale della Polizia Ferroviaria comandato all'effettuazione dei servizi scorta dei treni di Trenitalia, non riconoscendo la medesima fruizione in ipotesi di scorta ai treni di altra I.F.
3. Per gli stessi servizi di scorta, effettuati sui treni di Trenitalia, saranno riconosciuti ai singoli agenti buoni pasto secondo gli standard adottati dal Gruppo FS per il proprio personale.
4. Il Gruppo FS s'impegna a predisporre degli incontri sulle problematiche connesse alla materia logistica su richiesta della Polizia Ferroviaria, coinvolgendo le Società del Gruppo interessate alla tematica, al fine di una rapida e condivisa soluzione delle stesse, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa vigente (art.11 del D. Lgs.C.P.S. 10 luglio 1947 n. 687, ratificato con legge 7 aprile 1956, n.561; art. 5 della legge 19 aprile 1985, n. 150, D. Lgs 9 aprile 2008 n.81).
5. Il Gruppo FS s'impegna a fornire, per l'espletamento del servizio a bordo dei propri treni, titoli di viaggio alla Polizia Ferroviaria; più in particolare saranno riconosciute ai Dirigenti dei Compartimenti carte di libera circolazione di 1° classe della serie IR/N, agli altri dirigenti e funzionari dei compartimenti carnet di viaggio serie DP/C30 1° classe. Per il restante personale saranno consegnate tessere di servizio DP/S Polfer munite di fotografia del titolare.



Articolo 9

(Formazione e Aggiornamenti Professionali)

1. E' intenzione delle parti favorire, nella formazione generale e negli aggiornamenti professionali del proprio personale dipendente, la conoscenza reciproca dei rispettivi ambiti di competenza, pertanto:
 - a) il Gruppo FS s'impegna a prevedere, nell'attività di formazione generale svolta a favore dei propri dipendenti, la partecipazione di un'aliquota di operatori della Polizia Ferroviaria, finalizzata all'aggiornamento sulle innovazioni tecnologiche e le procedure collegate alla sicurezza dell'esercizio ferroviario. Nell'ambito di

appositi incontri tra le competenti articolazioni delle parti, potranno essere realizzati specifici moduli didattici predisposti dal Gruppo FS.

- b) il Dipartimento s'impegna a concorrere, anche attraverso incontri periodici a livello territoriale, alla formazione del personale del Gruppo FS in ordine ai compiti svolti dalla Polizia Ferroviaria. La Polizia Ferroviaria contribuirà, altresì, all'istruzione del personale del Gruppo in ordine all'adozione di idonee procedure di sicurezza ed alla previsione di comportamenti che favoriscano la collaborazione con gli organi di Polizia

Articolo 10
(Durata e recesso)

1. La presente Convenzione ha validità quadriennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ciascuna delle parti ha facoltà di esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di recesso, che sarà efficace decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata con raccomandata a.r., senza che l'altra parte possa vantare alcuna pretesa anche di natura risarcitoria, né alcun compenso, indennizzo o rimborso, ad esclusione di quanto dovuto per le prestazioni effettuate fino alla data del recesso.

Articolo 11
(Revisioni)

3. Le Parti si impegnano ad esaminare annualmente lo stato di applicazione della Convenzione, apportando per iscritto eventuali rettifiche.

Articolo 12
(Deposito cauzionale)

1. Tenuto conto della notoria solidità finanziaria, il Gruppo FS è esonerato dal prestare cauzione, ai sensi dell'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche e integrazioni.



Articolo 13
(Rapporti tra le parti)

1. Per l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, i rapporti si svolgeranno tra la Direzione Centrale Protezione Aziendale del Gruppo FS ed il Servizio Polizia Ferroviaria.
2. Tutte le questioni connesse alle attività operative per l'esecuzione della Convenzione ~~sono demandate per il Gruppo FS alle strutture di Protezione Aziendale di RFI e di Trenitalia;~~ per il Servizio di Polizia Ferroviaria ai Compartimenti Polizia Ferroviaria.

Articolo 14
(Clausola compromissoria)



1. Per qualsiasi controversia compromettibile in arbitri che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, le Parti daranno corso a un preventivo tentativo di composizione amichevole. La composizione amichevole dovrà avvenire entro trenta giorni dall'invio della relativa raccomandata A/R inviata da una parte all'altra e dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti stesse.
2. In difetto di composizione amichevole, qualsiasi controversia compromettibile in arbitri concernente la validità, l'esecuzione, la risoluzione della presente convenzione sarà risolta, in conformità alle disposizioni del codice di procedura civile, da un collegio arbitrale composto di tre membri. La parte che intende instaurare il giudizio arbitrale dovrà contestualmente designare il proprio arbitro e comunicarlo all'altra parte insieme alla domanda arbitrale. La parte chiamata al giudizio arbitrale dovrà nominare un secondo arbitro, entro trenta giorni dalla data di ricezione della notifica dell'attore. I due arbitri così nominati designeranno di comune accordo un terzo arbitro, che svolgerà funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, entro trenta giorni successivi alla data della nomina del secondo arbitro. Nel caso in cui la parte convenuta non nomini il secondo arbitro nel periodo stabilito e/o nell'ipotesi in cui i due arbitri come sopra non trovino un accordo sulla nomina del Presidente del Collegio arbitrale entro il periodo prestabilito, il secondo e/o terzo arbitro sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma.
3. La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda innanzi al giudice competente e la parte convenuta ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, notificando alla controparte, a pena di decadenza entro i sessanta giorni successivi alla notifica della domanda di arbitrato, atto di declinatoria.





MINISTERO
DELL'INTERNO



4. Gli arbitri decideranno in modo rituale e secondo diritto.
5. La sede dell'arbitrato sarà Roma, nel luogo che sarà stabilito dal Presidente del Collegio arbitrale.



Articolo 15
(Entrata in vigore)

1. La presente Convenzione vincola le parti una volta sottoscritta e resa esecutiva a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2. La presente Convenzione è composta di n 14 pagine, redatta in due originali una per ciascuna delle parti.

Roma, 17 luglio 2012

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Antonio Manganelli

Per le Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Mauro Moretti





MINISTERO
DELL'INTERNO



Allegato





ALLEGATO ALLA CONVENZIONE TRA
DIPARTIMENTO E FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Articolo 1

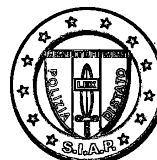
(Efficacia dell'Allegato)

1. Il presente Allegato, richiamato all'articolo 4 comma 2, costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione tra il Dipartimento e il Gruppo FS SpA.

Articolo 2

(Corresponsione Indennità)

1. I prospetti riepilogativi di tutti i Compartimenti, con il totale delle indennità, saranno inviati entro il 10 del mese successivo a quello di effettuazione dei servizi, unitamente alle copie della contabilità, tabelle e format, per vigilanza scalo e per scorta treno, in originale firmati dai responsabili entro il mese successivo a quello di riferimento.
2. Per la compilazione dei format il Servizio di Polizia Ferroviaria utilizza, a far data dal prossimo ottobre 2012, esclusivamente il sistema GASP – Gestione Amministrativa Servizi Polfer, appositamente realizzato in accordo con il Servizio di Polizia Ferroviaria
3. Tutte le indicate indennità, al lordo delle ritenute di legge, saranno corrisposte sulla base di un report analitico mensile, elaborato a cura dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria, secondo i format in uso e con l'ausilio del sistema GASP.
4. Le somme per il pagamento delle predette indennità verranno corrisposte dal Gruppo FS al Ministero dell'Interno tramite il versamento sul capitolo di spesa dedicato della Tesoreria della Ragioneria di Stato con cadenza trimestrale.





Articolo 3
(Calcolo Indennità)

1. L'indennità per la vigilanza scalo spetta al personale della Polizia Ferroviaria che svolge esclusivamente servizio di vigilanza, sia come pattugliamento che come attività di controllo del servizio; sono esclusi da tale indennità gli appartenenti ai ruoli dirigenziali.
 - a) L'impianto su cui si effettua il servizio di vigilanza scalo deve essere indicato nella compilazione dei format.
 - b) Il servizio di cd. "vigilanza caserma" viene ricompreso nelle fattispecie che danno luogo all'indennità di vigilanza scalo, solo in quanto svolto in divisa ed effettuato in Caserme ricadenti nel solo ambito Ferroviario.
 - c) Per il calcolo dell'indennità di vigilanza scalo il computo deve avvenire sulla base dell'orario effettivo, non è quindi possibile effettuare arrotondamenti alla mezz'ora.
 - d) Il servizio lungo linea o con pattuglia in auto rientra nei servizi di vigilanza scalo.
 - e) I servizi burocratici e gestionali non sono contemplati come vigilanza scalo.
 - f) La vigilanza non è contemplata associata al servizio di scorta lunga percorrenza.
 - g) Sono possibili servizi "misti" vigilanza e scorta ordinaria nello stesso quadrante orario, ad eccezione che nei grandi impianti di cui all'art. 5 Convenzione.
3. L'indennità per la scorta treno viene corrisposta dal momento della partenza del treno scortato previsto dall'Orario Ufficiale. Si precisa che essa sarà corrisposta all'operatore anche durante il tempo di sosta nel corso del servizio. E' comunque necessario che prosegua sul primo treno utile in partenza, nel rispetto dei quadranti orari previsti, salvo diverse ipotesi concordate in sede di Comitato territoriale.
 - a) L'indennità di scorta treno viene calcolata dalla partenza del treno di andata fino all'arrivo del treno di ritorno, comprendendo il tempo utile per il cambio treno.
 - b) La tratta su cui si effettua il servizio di scorta deve essere indicata nella compilazione dei format, nel quale verranno inseriti i dati di tutti i treni scortati nella medesima tratta.

- c) Le frazioni di ora inferiori ai 30 minuti non si calcolano, viceversa se si superano i 30 minuti si calcola l'ora intera. L'arrotondamento viene fatto sul totale del singolo servizio andata/ritorno.
- d) Per ipotesi di contiguità tra scorta diurna e notturna, le frazioni di ora vengono arrotondate con il medesimo principio generale (ad es. 1 ora e 20 minuti di scorta diurna pagata euro 3,50/h a cui si aggiunge 1 ora e 30 minuti di scorta notturna pagata euro 6,00/h fa maturare 1h a 3,50più 2 h a 6,00 per un totale di euro 15,50).
- e) Non è ricompresa la vigilanza scalo per il tempo di salita e/o discesa dal treno.
- f) Per le indennità di scorta treno forfettarie di cui all'art. 5 lettere c), d), e) e f) della Convenzione, i corrispettivi pattuiti sono da intendersi onnicomprensivi. L'indennità comprende i servizi sui treni utili al raggiungimento della stazione di partenza/arrivo dei treni LPG, LPN e EN.
- g) Per il pagamento delle indennità di scorta treno, che non competono per i servizi specifici e mirati di investigazione, è necessario che l'agente Polizia Ferroviaria comunichi al Capotreno la propria presenza a bordo, mostrando la tessera DPS rilasciata dal Gruppo FS. Il Capotreno annoterà le informazioni rilevanti su un'apposita scheda o informaticamente tramite il palmare in uso al Capotreno (numero PerId). All'atto della comunicazione, il personale della Polizia Ferroviaria di scorta fornirà il numero del telefono cellulare di servizio al Capotreno per rendersi costantemente contattabile.
- h) In caso di intervento durante i servizi di scorta, l'indennità di scorta o di scorta forfetaria verrà comunque corrisposta nonostante non sia stato effettuato il servizio per tutta la durata prevista.
- i) L'indennità di scorta effettuata da personale in borghese, sarà riconosciuta solo se concorrente con servizi di scorta treno effettuati da personale in uniforme.
- j) Deve essere indicato nel format relativo alla scorta treno il numero PerId attribuito ad ogni agente.

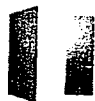


4. **Buoni Pasto:** i Compartimenti, secondo le rispettive esigenze provvederanno a richiedere i Buoni Pasto FS – per il personale impiegato nei servizi di scorta sui treni notte a lunga percorrenza ed i treni notte internazionali di Trenitalia stabiliti dal Comitato Centrale – ai Poli Territoriali Ferservizi di riferimento. I Buoni Pasto spettano ai soli agenti che effettuano scorte LP e notte internazionali, fuori sede, compresa nelle fasce orarie 12-14 e/o 19-21. A seconda del periodo di scorta rientrante nelle citate fasce orarie, verrà riconosciuta l'assegnazione di 1 o 2 buoni pasto.
5. **Ferrotel o servizi sostitutivi:** i Compartimenti, solo in caso di indisponibilità recettiva degli alloggi di servizio in uso alla Polizia Ferroviaria, per i soli agenti che effettuano i servizi di scorta a Lunga Percorrenza ed ai treni notte internazionali di Trenitalia stabiliti dal Comitato Centrale, provvederanno a richiedere ai Poli Territoriali di Ferservizi di riferimento delle sedi di arrivo del personale di scorta le prenotazioni presso i Ferrotel. Eventuali disdette di prenotazioni devono essere segnalate ai referenti di Ferservizi entro i termini contrattuali di 24 h.

Articolo 4
(Mezzi di Trasporto)

1. Fermo restando le dotazioni già in uso, i Compartimenti Polizia Ferroviaria saranno dotati di carrelli elettrici a 4 ruote secondo il fabbisogno e relativa distribuzione concordato in sede di Comitato Centrale, personalizzati con i colori e le scritte della Polizia di Stato, per l'utilizzo all'interno delle stazioni.
2. Sarà cura dei Compartimenti Polizia Ferroviaria custodire tutti i documenti originali e metterli a disposizione per eventuali verifiche e controlli del Personale RFI e ad interfacciarsi con la DTP di riferimento per le attività di manutenzione e revisione dei mezzi in uso, secondo le disposizioni emanate da RFI per la circolazione in ambito ferroviario.
3. Per l'attivazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi, la Polizia Ferroviaria dovrà darne tempestiva comunicazione alle DTP competenti per territorio.
4. Gli accessori e la rifinitura con i colori e le scritte della Polizia di Stato, saranno a cura del Dipartimento

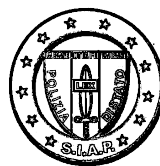




MINISTERO
DELL'INTERNO



Estratto





Estratto dalla CONVENZIONE del 7 NOVEMBRE 2007
(per quanto richiamato nelle premesse della Convenzione e valido ai soli fini indicati nel punto in questione)

Articolo 2
(Corresponsione delle indennità)

1. Il Gruppo FS, per i servizi di specialità svolti dalla Polizia Ferroviaria, si impegna ~~nei confronti del Ministero dell'Interno a:~~

- a) corrispondere per il personale Polfer che effettua l'attività di presenziamento nelle stazioni e/o negli impianti ferroviari un'indennità per i servizi di vigilanza diurna e notturna;
- b) corrispondere per il personale Polfer che effettua servizio a bordo treno un'indennità di scorta.

2. In presenza di specifiche e particolari esigenze di servizio e nei casi in cui sia necessario potenziare l'attività di prevenzione e contrasto a particolari fenomeni criminosi, il Comitato ristretto, previsto all'art. 3 della presente Convenzione, potrà concordare una diversa misura dell'indennità di vigilanza impianti e di scorta, in funzione delle conseguenti modalità operative e secondo i dati legati all'andamento dei fenomeni criminosi e/o ai flussi dei passeggeri.

L'indennità di scorta non viene, comunque, corrisposta nel caso di missioni per indagini di Polizia Giudiziaria, per visite ispettive e per la consegna di corrispondenza.

3. Le misure dell'indennità di cui al comma 1 lettera a) con la presente Convenzione sono così disciplinate:

- indennità di vigilanza diurna (dalle ore 06.00 alle ore 22.00): all'importo di €0,31 l'ora viene aggiunto l'importo di €0,69 l'ora per un totale di €1,00 l'ora;
- indennità di vigilanza notturna (dalle ore 22.00 alle ore 06.00): all'importo di €0,77 l'ora viene aggiunto l'importo di €1,73 l'ora per un totale di €2,50 l'ora.

A tal fine le parti si danno reciproco atto che l'indennità di vigilanza viene corrisposta esclusivamente agli operatori Polfer che effettuano presenza costante e visibile in ambito siti ferroviari: sale operative, marciapiedi, gallerie gommate, scali merci, parchi materiali rotabili, platee lavaggi e lungo linea con particolare riguardo agli obiettivi sensibili per la circolazione ferroviaria su ampie aree geografiche nazionali quali Stazioni Comando Controllo (SCC).



4. La misura dell'indennità di cui al comma 1 lettera b) con la presente Convenzione è così disciplinata:
- indennità di scorta: all'importo di €1,22 l'ora viene aggiunto l'importo di €1,28 l'ora per un totale di €2,50 l'ora;
 - indennità di scorta per servizi effettuati sui treni dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e dalle 04.00 alle 08.00: all'importo di €1,22 l'ora viene aggiunto l'importo di €2,78 l'ora per un totale di €4,00 l'ora;
 - indennità di scorta forfettaria, quantificata in €100 pro capite, per il personale che effettua scorta sui treni a lunga percorrenza nel corso della fascia notturna (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) per orario di lavoro non inferiore alle 5 ore consecutive a bordo dello stesso treno.
5. Tutte le indicate indennità, al lordo delle ritenute di legge, saranno corrisposte sulla base di un report analitico mensile, elaborato a cura dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria.
6. Le somme per il pagamento delle predette indennità verranno corrisposte dal Gruppo FS al Ministero dell'Interno.
7. Il Ministero dell'Interno assicura il servizio svolto a bordo treno per almeno il 20% dei treni notte a lunga percorrenza.
- Inoltre, al fine di garantire, nella misura massima possibile, la tutela del diritto di mobilità il Ministero dell'Interno si impegna a utilizzare maggiori risorse laddove maggiori e costanti sono gli afflussi di viaggiatori e più elevati i volumi di traffico ferroviario, anche prevedendo la chiusura dei posti Polfer non produttivi.
8. Il Ministero dell'Interno, al fine di ridurre i tempi di interruzione della linea ferroviaria causati da incidenti mortali in tale sede avvenuti, effettua corsi per l'effettuazione di sopralluoghi di Polizia Scientifica per ufficiali ed agenti di P.G. appartenenti alla Specialità. Il Gruppo Ferrovie dello Stato provvede a fornire il materiale tecnico adeguato all'espletamento della particolare attività.

